

ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI




INTEGRAZIONE E RINNOVO


CONFEDERAZIONE
ES.A.AR.CO.


S.I.A. - Confisal
SINDACATO INDIPENDENTE
SEGRETARIO FEDERAZIONE
NAZIONALE
Dott. MARIO RICCI


Testo Ufficiale
Roma, 8 maggio 2019
© PROPRIETÀ RISERVATA



CLI - CIU
CONFEDERAZIONE LAVORO ITALIA
FEDERATA CIU

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.







INTEGRATIVO AL
ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli operai agricoli e florovivaisti

Il giorno otto, nel mese di maggio dell'anno duemiladiciannove, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 06 febbraio 2019 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali:

da una parte:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- ES.A.AR.CO. Agricoltura
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A

dall'altra parte:

- Unione Generale del Lavoro – UGL
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Confederazione Lavoro Italia federata CIU in sigla C.L.I. C.I.U.
- ORGANISMO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA - ONAPS

Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nei settori vedi titolo del presente CCNL.

Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

AVVERTENZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately eight distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be those of the representatives of the various organizations listed in the text above.

Roma, 30 marzo 2018

Tra

Le Parti Sociali:

UGL

Generale del Lavoro

SI-CEL.

Sindacato Italiano - Confederazione Europea del Lavoro

Il Segretario Generale
Dario Miccheli

O.N.A.P.S.

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza

Il Vice Presidente
Adriano De Biase

CLI CIU

Confederazione Lavoro Italia federata CIU

Il Segretario Generale
David Conti

CLI - CIU
CONFEDERAZIONE LAVORO ITALIA
FEDERATA CIU

E

le Parti Sociali:

C.I.U.

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali

Il Presidente
Tommaso Di Fazio

ES.A.AR.CO.

Confederazione Esercenti Agricoltori Artigiani Commercio

Il Presidente Nazionale

~~Enrico Antonio Frano~~

DANIELE GREGORIO SCALISE **CONFEDERAZIONE**
ES.A.AR.CO.

C.E.P.A. - A.

Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori

Via

Il Presidente Nazionale

~~Daniela Gregorio Scalise~~

ERNESTO BRUZZICHES

CONFEDERAZIONE
ES.A.AR.CO.

ES.A.AR.CO. Agricoltura

Il Presidente Nazionale
Mario Moccia

Mario Moccia

FIRMA PER ADESIONE
CONFSAL SIA

Il Segretario Nazionale
Mario Ricci

S.I.A. - Confsal
SINDACATO INDIPENDENTE
SEGRETARIO FEDERAZIONE
NAZIONALE
Dott. MARIO RICCI

PROTOCOLLO INTEGRATIVO E RINNOVO AL
ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli operai agricoli e florovivaisti

in vigore dal 01/11/2014 fino al 31/12/2015

RINNOVATO IL 05/08/2016 valido fino al 04/08/2019

INTEGRATO E RINNOVATO IL 30/03/2018 valido fino al 29/03/2021

INTEGRATO IL 08/05/2019

Si sottoscrive il presente protocollo integrativo e rinnovo all'“Es.a.ar.co. CCNL per gli impiegati agricoli”.

Tra

Da una parte:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- ES.A.AR.CO. Agricoltura
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A

Dall'altra parte:

- Unione Generale del Lavoro – UGL
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Confederazione Lavoro Italia federata CIU in sigla C.L.I. C.I.U.
- ORGANISMO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA - ONAPS

FIRMA PER ADESIONE

- Sindacato Autonomo CONFSAL in sigla SIA CONFSAL

Art. 1 – Quota Ente Bilaterale Contrattuale


Le Parti Sociali di cui sopra per il presente CCNL hanno convenuto che la quota relativa all'accantonamento all'Ente Bilaterale contrattuale di riferimento viene ridefinita sostituendo lo 0,30% precedentemente stabilito nel CCNL con la quota fissa per ogni lavoratore di €. 5,00 per ogni mensilità in busta paga, da versare 1/3 a carico del lavoratore dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro tramite F24/UNIEMENS, tale importo potrà anche essere arbitrariamente versato totalmente dal datore di lavoro.

Art. 2 – Previdenza sanitaria integrativa

Le Parti Sociali di cui sopra hanno costituito il “FONDO SANITA' ENTI BILATERALI” presso MBA – Mutua Basic Assistance, fondo sanitario integrativo facoltativo al quale possono accedere i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro delle Aziende iscritte all'Ente Bilaterale versando tramite F24/UNIEMENS una quota supplementare per il profilo A di € 60,00 annue divise in 12 mensilità da 5 €. E per il profilo B di €. 120,00 annue divise in 12 mensilità da 10,00 €. L'accesso a tale fondo avviene regolamentato da apposito regolamento.

Art. 3 – Organismo Paritetico

Le Parti Sociali in ottemperamento di quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni, decidono di procedere con l'applicazione della norma per tutti i loro CCNL attraverso gli Organismi Paritetici Provinciali EFEI (OPP EFEI) Comparativamente Rappresentativi con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa 693/2015 del 24/05/2016 numero affare 00693/2015, essendo gli stessi già costituiti in tutta Italia da una o più Parti Sociali Datoriali e Sindacali firmatarie di questo CCNL, ed attraverso l'Organismo Paritetico Nazionale EFEI Italia in sigla OPN EFEI ITALIA, precedentemente costituito e formato dalle Parti Sociali Maggiormente Rappresentative Comparativamente Quali UGL e CIU (entrambi hanno un membro nel CNEL) da tutti gli Enti Bilaterali di emanazione dei CCNL previsti dal Protocollo di Accordo Interconfederale del 17 febbraio 2018 che ne nominano i membri delle aree di settore relativamente allo loro competenza, demandando a quest'ultimo tutti gli oneri relativi alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.



Art. 4 – Commissione CCNL Lavoro e Sicurezza dell'Istituto ad Ordinamento Universitario CIELS

Le Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo Integrativo e Rinnovo contrattuale, tramite la Confederazione ES.A.AR.CO. socio dell'Istituto ad Ordinamento Universitario CIELS di Padova con D.M. 30 marzo 2010 hanno deciso di delegare alla "Commissione CCNL Lavoro e Sicurezza" la validazione dei percorsi formativi in tema di contenuti didattici conformi alla norma. La conformità degli stessi viene certificata attraverso l'apposizione del logo della Commissione e della firma in calce del Presidente della stessa.

La Commissione è costituita da undici (11) sottocommissioni, una per ognuno dei nove macro settori ateco, una sottocommissione per la Privacy ed una Sottocommissione per le Discipline Bio Naturali.

Ad ogni sottocommissione sono nominati tecnici esperti di settore dagli Enti Bilaterali composti dalle Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo Integrativo e Rinnovo Comparativamente Maggiormente Rappresentative, quali istituti contrattuali di settore.

Art. 5 – Commissione di Certificazione D.Lgs 276/2003 e D.P.R. 177/2011

Le Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo e in qualità di Parti Sociali Maggiormente Rappresentative Comparativamente (UGL, CIU) costituenti gli Enti Bilaterali contrattuali dei CCNL previsti dal Protocollo di Accordo Interconfederale del 17 febbraio 2018, intendono offrire il servizio di Certificazione dei Contratti di Lavoro, e la Certificazione di Rinunce e Transazioni in sede di certificazione del Contratto.

Tale servizio viene erogato attraverso la "Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 Macro Settori", Commissione già costituita tra gli Enti Bilaterali di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali Maggiormente Rappresentative Comparativamente di cui sopra (UGL, CIU aventi un membro nel CNEL) che opera in conformità e come previsto dal D.Lgs. 276/2003 e dal D.P.R. 177/2011, secondo un preciso iter dettagliatamente descritto nel suo "Regolamento".

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 08 maggio 2019

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures of varying complexity, some appearing as simple loops and others as more elaborate, stylized marks. They are scattered across the lower half of the page, below the printed text.

AGRICOLTURA - Operai
ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli operai agricoli e florovivaisti
01 NOVEMBRE 2014
(Decorrenza: 01 novembre 2014 - Scadenza: 31 dicembre 2015)

RINNOVATO IL 05 AGOSTO 2016
(Decorrenza: 05 agosto 2016 - Scadenza: 04 agosto 2019)

INTEGRATO E RINNOVATO IL 05 MARZO 2018
(Decorrenza: 30 marzo 2018 - Scadenza: 29 marzo 2021)

INTEGRATO IL 08 MAGGIO 2019
(Decorrenza: 30 marzo 2018 - Scadenza: 29 marzo 2021)
Parti stipulanti

Da una parte:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- ES.A.AR.CO. Agricoltura
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A

dall'altra parte:

- Unione Generale del Lavoro - UGL
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Confederazione Lavoro Italia federata CIU in sigla C.L.I. C.I.U.
- ORGANISMO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA - ONAPS

Testo del c.c.n.l.

Titolo I
PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1
(Oggetto del contratto)

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche (1) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.

Il c.c.n.l. si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:

- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende fungicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.-----

(1) Sono florovivaistiche le aziende:

- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

Art. 2
(Struttura ed assetto del contratto)

La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.

Contratto nazionale

Il c.c.n.l. ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.

La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo.

Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le parti per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio.

In sede di rinnovo contrattuale le parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.

Contratto provinciale

Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del c.c.n.l. ed ha durata quadriennale.

La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del c.c.n.l., secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.

La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al 1° biennio di validità dei contratti provinciali medesimi e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni.

Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall'andamento dell'economia territoriale del settore della realtà provinciale e dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate per la definizione della predetta erogazione, le parti potranno individuare, nella determinazione della dinamica salariale, una

specifica quota del trattamento economico finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sarà riassorbita nell'erogazione strettamente correlata ai risultati, in caso di successiva definizione di detta erogazione.

Le parti, in sede di rinnovo del contratto provinciale, potranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore merceologico.

La predetta erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui non si trovasse un'intesa per la definizione della predetta erogazione, le parti potranno individuare, nella determinazione della dinamica salariale, una

specifica quota del trattamento economico finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sarà riassorbita nell'erogazione strettamente correlata ai risultati, in caso di

successiva definizione di detta erogazione.

In sede di rinnovo contrattuale le parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza

contrattuale.

Le parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (artt. 90 e 91 del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione del presente c.c.n.l. - definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostituite della disciplina prevista nei contratti provinciali.